



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO P R O G E T T O A L F A



Sondrio, via Maurizio Quadrio, 27
email: presidenteprogettoalfa@gmail.com

C. F. : 00992740142

pec: progetto.alfa@legalmail.it



Titolo I **Costituzione e scopi**

ART. 1 **(Denominazione, forma giuridica, sede e durata)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **PROGETTO ALFA ODV** che assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, qualora questo non fosse ancora operativo, ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Regionale.

L'organizzazione di volontariato ha **sede legale** in via Maurizio Quadrio n. 27 nel comune di Sondrio mentre la **sede fiscale** è in via Paribelli n. 21 sempre in Sondrio.

Il trasferimento della sede legale, a delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Progetto Alfa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Sondrio ed in regione Lombardia, nonché anche in ambito nazionale e internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'organizzazione di volontariato ha durata illimitata.

ART. 2 **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione di volontariato; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione di volontariato stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'organizzazione di volontariato è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



L'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organizzazione di volontariato esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. **veicolare il linguaggio e i messaggi dell'arte e della letteratura attraverso gli artisti, i poeti e gli scrittori che si fanno strumento della mission di migliorare le condizioni dell'esistenza dell'uomo contribuendo al compimento di un nuovo rinascimento umano e, quindi, all'inizio di un nuovo inizio;**
2. **diffondere la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;**
3. **organizzare eventi, manifestazioni, concorsi artistici letterari, forum, nonché promuovere e realizzare ricerche e pubblicazioni, anche on line;**
4. **organizzare conferenze, incontri tematici (con l'ausilio di letture di testi di prosa e poesia, testimonianze dirette di autori, musica, performance artistiche);**
5. **collaborare con le Istituzioni per facilitare l'accesso della cittadinanza ai poli culturali;**
6. **diffondere i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale e promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile;**
7. **promuovere le giornate, le settimane, gli anni e i decenni internazionali proclamati dall'UNESCO o da altri Enti morali o istituzionali operanti nell'ambito culturale, coerenti con le finalità associative;**
8. **contribuire alla diffusione dei messaggi dell'UNESCO o di altri Enti morali o istituzionali operanti nell'ambito culturale, traducendo i documenti e le informazioni del Segretariato e utilizzando a tal fine tutti i mezzi di comunicazione, inclusi i social media.**
9. **Incoraggiare la cooperazione culturale a livello nazionale, regionale e internazionale.**

L'organizzazione di volontariato, per realizzare i fini di cui sopra, si propone di operare, primariamente, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni compiute a titolo di volontariato dai propri associati ed agendo negli ambiti di interesse generale in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. Più precisamente, a norma dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017, l'organizzazione di volontariato svolgerà le attività aventi ad oggetto:

- a) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale, finalizzata prevalentemente alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art.5, comma 1, lett. h del d. lgs. 117/2017);**
- b) **organizzazione di volontariato e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, comma 1, lett. i del d. lgs. 117/2017);**
- c) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lett. v del d. lgs. 117/2017);**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni che concretizzeranno l'attuazione di quanto esposto ai punti a, b, e c di cui sopra consisteranno nel:



- promuovere e diffondere la cultura e la lettura, come strumento di crescita culturale e umana, oltre che di aggregazione, per tutti i soggetti coinvolti;
- ideare, realizzare e promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o artistico;
- favorire la divulgazione e la circolazione dei saperi attraverso gli spazi culturali già esistenti (biblioteche, teatri, musei, cinema);
- collaborare con altre associazioni culturali e gruppi per la realizzazione di iniziative comuni e lo scambio di informazioni, idee e materiale utile all'attività;
- promuovere e organizzare rassegne, mostre, ricerche, convegni, tavole rotonde, conferenze, congressi, corsi di preparazione e altre attività finalizzate all'informazione ed alla formazione culturale;
- promuovere manifestazioni culturali nell'ambito delle arti, della letteratura, della poesia, del teatro, del cinema, della fotografia e della musica;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in generale;
- promuovere e creare luoghi virtuali di divulgazione e partecipazione culturale (internet, radio, web-blog e simili);
- costituire, se opportuno, una propria banca dati su supporti informatici e/o cartacei e/o audio e/o audiovisivi;
- curare contatti e scambi organizzativi e culturali con Enti pubblici e privati e istituzioni che abbiano finalità affini;
- stabilire rapporti di collaborazione nelle forme e nei modi possibili per promuovere le attività di cui sopra, con persone fisiche, Comunità, Associazioni italiane ed estere, Enti Pubblici e Privati, società di vario tipo, che perseguono, anche solo momentaneamente, scopi simili o compatibili con quelli dell'associazione;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento delle proprie finalità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione di volontariato può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo



ART. 6

(Norme sull'ordinamento interno)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
3. L'ordinamento interno dell'Organizzazione di Volontariato viene stabilito nel presente Statuto e nel regolamento interno, entrambi approvati dall'Assemblea dei soci, che disciplinano il funzionamento dell'ODV e il codice etico e di condotta degli associati e dei volontari.

ART. 7

(Associati)

1. Sono associati dell'organizzazione di volontariato le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'organizzazione di volontariato altri enti del terzo settore o organizzazioni senza scopo di lucro le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione di volontariato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. L'acquisizione di qualità di socio o volontario di Progetto Alfa OdV comporta:
 - a) l'accettazione e piena conoscenza dell'Ordinamento interno dell'Organizzazione di Volontariato (come disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento interno);
 - b) la piena consapevolezza che le proprie opere e componimenti artistici/letterari, nonché le attività svolte diventano, in questa Organizzazione, strumento per promuovere non la propria persona ma l'arte, la letteratura e la cultura in generale nelle sue diverse espressioni (fotografia e musica inclusa), per le finalità come specificate all'art. 5 del presente Statuto;
 - c) la piena condivisione delle finalità e dei valori di cui all'art. 5;
 - d) il pieno rispetto dell'operato dell'Organizzazione, che deve essere tutelato e distinto da quello realizzato da altre Associazioni, organizzazioni o enti affini. Per tale motivo ciascun associato, in caso di coinvolgimento in eventi collettivi diversi da quelli organizzati da Progetto Alfa OdV, dovranno darne comunicazione nelle forme e nei tempi indicati nel regolamento interno all'Organo di Amministrazione, che ne valuterà l'opportunità di adesione e ne autorizzerà la partecipazione secondo le forme di pubblicità comunicate, come specificato nel regolamento interno.

ART. 8

(Procedura di ammissione)

1. Deputato a decidere sull'ammissione dei soci è l'Organo di Amministrazione;
2. La domanda di ammissione da parte di chiunque ne abbia interesse deve essere formulata per iscritto con la compilazione dei moduli predisposti dall'Organizzazione, precisando che il richiedente si impegna ad accettare le



norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa;

3. L'ammissione all'organizzazione di volontariato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

4. L'accoglimento della domanda di adesione dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione, motivandola.

6. L'aspirante associato può, entro e non oltre 10 (dieci) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza avvenga un riesame innanzi ad una Commissione dei soci (designata per queste controversie), mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la Commissione designata dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito durante la riunione della Commissione il diritto al contraddittorio.

7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;

8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;

9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei;

10. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile e deve essere versata contestualmente alla domanda di ammissione all'organizzazione (che verrà restituita solo in caso di rigetto di ammissione) e alla scadenza dei successivi rinnovi. Il non rinnovo del versamento della quota comporta piena esclusione dall'Organizzazione.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

1. Fatto salvo quanto statuito all'art. 7 di questo Statuto, gli associati hanno pari diritti e doveri;

2. Gli associati hanno il diritto di

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione di volontariato di volontariato e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- d) esclusione.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III **Norme sul volontariato**

Art.11 **(Volontario e attività di volontariato)**



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di volontariato di volontariato.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12 **(dei volontari e delle persone retribuite)**

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV **Organi sociali**

ART. 13 **(Gli organi sociali)**

1. Sono organi dell'organizzazione di volontariato di volontariato:

- a) Assemblea degli associati
- b) Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) Presidente
- d) Organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



ART. 14 **(L'assemblea)**

1. L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'organizzazione di volontariato, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione di volontariato o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'organizzazione di volontariato o da chi ne fa le veci.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, quando lo ritengono necessario.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

7. Ogni convocazione di assemblea (ordinaria o straordinaria) deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione). Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, attraverso i canali WhatsApp o Telegram, o altro mezzo elettronico idoneo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione di volontariato.

8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Organizzazione.

10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART.15 **(Compiti dell'Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea **ordinaria**:



- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione di volontariato;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati,
 - i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione di volontariato;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 **(Assemblea straordinaria)**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 **(regole di voto dell'assemblea degli associati)**



1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 18 **(Organo di amministrazione)**

1. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione di volontariato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri in composizione dispari che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
8. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione di volontariato di volontariato,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,



- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h) disciplina l'ammissione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- j) nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- k) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- m) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- n) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- o) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- q) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- r) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

11. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,¹ salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



12 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto² e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 19 (Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
9. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,³ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
3. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni⁴ e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.



5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

8. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

9. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

10. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente,⁵ eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Art.22

(Responsabilità degli organi sociali)

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23

(Libri sociali)

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

ART. 24

(Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Le risorse economiche dell'organizzazione di volontariato di volontariato sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;



- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- i) Contributi da Enti o Fondazioni pubbliche;
- j) Finanziamenti per bandi di Enti o Fondazioni pubbliche o private;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione di volontariato di volontariato sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione di volontariato, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione di volontariato di volontariato sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione di volontariato di volontariato e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione di volontariato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 27 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione di volontariato di volontariato.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁶ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni⁷ dalla chiusura dell'esercizio.



4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 28 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VII

Gestione dei rapporti interni ed esterni dell'Organizzazione

ART. 29 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato di volontariato di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione di volontariato di volontariato, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione di volontariato di volontariato.

ART. 30 (Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato di volontariato di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione di volontariato di volontariato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di volontariato di volontariato.

ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Responsabilità della organizzazione di volontariato)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato di volontariato, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione di volontariato di volontariato.

ART. 33 (Assicurazione dell'organizzazione di volontariato di volontariato)

L'organizzazione di volontariato di volontariato di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione di volontariato di volontariato stessa.

Titolo VIII



Scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio

ART. 34 (Scioglimento dell'organizzazione)

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 34 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo XIX Disposizioni finali

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, oltre che alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

